La battaglia sul "caso Sacchi,,

Il resoconto stenografico

CONTIN. DALLA 1ª PAG.

memoria nei termini rituali, al momento del deposito degli atti processuali.

« L'avv. Dagli Occhi dice che è stata infranta una norma del Codice di procedura penale, quella relativa all'art. 304, la quale è in relazione all'art. 138 del Codice di rito per tre ordini di ragioni: 1) sarebbe stato ritardato l'avviso di deposito degli interrogatori del suo raccomandato; 2) sarebbero stati omessi gli avvisi di deposito relativi agli interrogatori degli altri coimputati; 3) sarebbe stato omesso il deposito degli atti relativi ai testimoni.

« Sarebbe stato violato l'art. 148 perchè, allorquando il giudice istruttore avvalendosi della facoltà disposta dall'art. 204 C.P.P. ebbe secondo il suo arbitrio e la sua facoltà stessa a ritardare il deposito degli interrogatori, non emise una ordinanza motivata, cioè non specificò la ragione per la quale egli ritenne di dover ritardare il deposito di quegli atti. Se ho ben capito, questi motivi dovrebbero essere riassommati in un unico e conclusivo motivo di violazione dell'art. 185 del Codice di rito, cioè nella violazione dei diritti della difesa, ergo nullità insanabile, ergo nullità della sentenza, ergo scarcerazione degli imputati.

« Noi ci permettiamo di dissentire da queste premesse processuali. Dice l'avv. Degli Occhi: 'L'art. 404 ter del C. P. P. impone che il giudice istruttore notifichi l'avviso di deposito degli interrogatori ai difensori' e sostiene la sua ragione affermando che, non soltanto l'interrogatorio del proprio assistito debba essere depositato, ma anche quello di tutti gli imputati. Ora permettetemi di trarre dalle carte processuali una osservazione che contesta l'affermazione dell'avv. Degli Occhi. In data 12 gennaio 1959 (è bene naturalmente premettere che l'Inzolia fu interrogato come imputato in data 20 dicembre 1958), vale a dire a 20 giorni di distanza, il giudice istruttore fece notificare alla difesa l'avvenuto deposito dell'interrogatorio di Carlo Inzolia.

« Successivamente, a seguito di una richiesta del difensore, il giudice istruttore ordinò il deposito degli interrogatori successivi dell'imputato e perfino delle deposizioni rese da Carlo Inzolia quando ancora non aveva assunto la veste dell'imputato. Vale a dire che il giudice istruttore, per un eccesso di zelo mi pare, abbia quasi esagerato nel concedere alla difesa questo diritto alla assistenza del proprio raccomandato. E allora non esiste motivo di lamentela per quanto attiene alla prima contestazione. Esisterebbe invece quella per cui la doglianza è relativa a un altro specifico quesito: il difensore di un imputato ha diritto alla notifica e al deposito degli interrogatori degli altri imputati?

« On.li signori, se l'avv. Degli Occhi ha fatto questa eccezione al fine di essere un vero gladiatore della lotta per le conquiste del diritto avvenire, se l'ha sollevata soltanto perchè la sua voce, oggi per domani, possa giungere ad altre conquiste per noi uomini di toga, ben venga la sua affermazione. Ma, oggi come oggi, noi dobbiamo rispettare il codice di rito nella rigidità delle sue norme scritte ».

« Ora consentitemi di leggere questo articolo del C.P.P. tanto vessato. 'Diritti del difensore dell'imputato' dice la intestazione. Ed è vero che parla al plurale di difensori, ma quando? Quando sta nell'ambito, direi, esplicativo della norma. Ma allorchè il legislatore vuole specificare quali sono i diritti singoli del difensore dell'imputato, usa non soltanto l'espressione letterale di imputato, ma l'espressione letterale di difensore.

Il giudice istruttore, nella critica alle contestazioni mosse dalla difesa, fa un richiamo a quella che è la parte storica del progetto di legge e dice che in fondo il legislatore ha dovuto nient'altro che riapplicare la norma di cui al C.P.P. abrogato che specificamente prevedeva che al difensore dell'imputato si dessero la facoltà e il diritto di intervenire per l'assistenza del proprio difeso.

« Tale intervento doveva essere fatto con idee chiare: cioè, il difensore avrebbe dovuto prendere visione di quegli atti onde avere la possibilità di sapere come si fosse difeso il proprio assistito e quindi di impostare la propria difesa. Non vi è ragione di ritenere che la nuova norma possa essere andata oltre perchè, oggi come oggi, esiste l'art. 307 C.P.P. che fa obbligo al giudice, attraverso il manto del segreto istruttorio, di non andare oltre quelli che sono i diritti acquisiti attraverso una norma scritta a favore del difensore. Quindi, ho ragione di ritenere che la eccezione sotto il profilo processuale, relativa alla richiesta di mancato deposito degli interrogatori dei coimputati, non possa essere accolta.

« Altrimenti, si arriverebbe al paradosso che il difensore di un imputato, in un procedimento penale, avrebbe il diritto di conoscere e sceverare tutti gli elementi di prova acquisiti finanche nei confronti di un coimputato che si trova in posizione contrastante col proprio assistito. Verrebbe completamente violato il principio a cui oggi il nostro Codice è informato: il segreto istruttorio.

« Lamenta il difensore dell'Inzolia che il giudice istruttore, quando ritenne di dover ritardare l'avviso di deposito degli atti, infranse una norma specifica del Codice — articolo 158 — per non averne motivato la ragione.

« Ma l'articolo del Codice cui ho accennato parla esplicitamente e dice: 'Il giudice di ufficio, su richiesta del pubblico ministero, può disporre per motivi gravi che...'. Inoltre il giudice istruttore, che agisce nell'ambito del segreto istruttorio ai sensi dell'art. 307, qualora in un'ordinanza motivasse le ragioni per cui ritiene di non dovere effettuare il deposito, implicitamente tradirebbe per le stesse ragioni che gli impongono il segreto. Non è questa una illazione di espediente occasionale, e la prova sta nell'art. 304 ter del C.P.P., allorquando il legislatore dà la facoltà al giudice istruttore di adempiere un atto istruttorio malgrado la non presenza delle parti, e precisa che se il giudice viola queste esigenze della difesa a pena di nullità deve indicare specificamente i motivi per cui ha derogato nelle forme ordinarie.

« Consentitemi una precisazione: noi assistiamo la parte civile in questo processo nel quale, sia detto una volta per tutte, l'opera di suggestione non può e non deve avvenire. Sono stati richiesti ulteriori atti istruttori, sono stati richiesti esperimenti giudiziali, sono state richieste nuove ricognizioni, nuove prove: e sia. Oggi noi ci serviamo, direi, di questa aritmetica logico-processuale per contestare il passo alla difesa per delle richieste che riteniamo infondate e illegittime, così come domani ci serviremo della prova della logica fredda e schiacciante nei confronti di tutti e tre gli imputati del delitto Martirano ».

Secondo difensore di parte civile a prendere la parola è l'avv. Adolfo Gatti, il quale si occupa delle eccezioni sollevate dalla difesa in ordine all'imputato Raoul Ghiani. Premesso di concordare con quanto affermato dall'avv. Nicola Manfredi a conclusione della precedente discussione, e cioè che la parte civile non intende opporsi nè contrastare alcuna richiesta della difesa degli imputati diretta alla conquista di altre prove e di altri mezzi di accertamento perchè « in questo processo si debbono penetrare i fatti fino in fondo e si deve raggiungere la verità senza riserve, ombre o incertezze », l'avv. Gatti ribadisce altresì la decisione del suo collegio di non accettare nè condividere censure e critiche all'opera dei magistrati istruttori, le quali non abbiano preciso fondamento giuridico e non denuncino sostanziali, reali, effettive violazioni dei diritti della difesa.

L'avv. Gatti prende quindi in esame la prima delle tante eccezioni sollevate dalla difesa degli imputati, quella relativa al sequestro dei documenti di viaggio della compagnia dei vagoni letto in data 7 settembre 1958 per il convoglio delle 23.35 diretto a Milano.

Gatti: La difesa degli imputati deplora i modi e i mezzi con cui tale sequestro fu eseguito e invoca, a causa della violazione degli art. 337 e 345 del C.P.P. regolanti l'istruzione formale, la nullità dell'atto del sequestro e, conseguentemente, di tutte le azioni che ne sono derivate. La stessa difesa lamenta altresì la violazione degli art. 204 bis e ter C.P.P. in quanto la difesa non fu chiamata ad assistere al sequestro.

« No, non vi può essere questione di nullità in quanto l'azione della polizia giudiziaria, che in quel momento collaborava strettamente con il giudice istruttore e con l'ufficio del P.M., può essere criticata per il fatto che gli inquirenti avrebbero potuto in quel momento chiedere una delega al giudice istruttore e non lo fecero, ma non si può andare oltre a questa critica in quanto non vi fu violazione delle norme del diritto. In effetti, le eccezioni che la difesa degli imputati ha sollevato riguardano altri istituti, quello delle perquisizioni, delle ispezioni, delle ricognizioni e delle perizie, ma non l'istituto del sequestro il quale differisce sostanzialmente dagli altri.

« Non esiste quindi motivo per invocare una nullità dell'atto, in quanto l'operazione di polizia giudiziaria, compiuta con l'urgenza richiesta dal momento, venne compiuta sotto il controllo del giudice istruttore, e in quanto non vi fu violazione della procedura di ordine generale nei confronti dei diritti della difesa degli imputati ».

La seconda questione trattata dall'avv. Gatti riguarda la perizia tecnica che il giudice istruttore dispose per il 31 dicembre 1959 allo scopo di stabilire se le riparazioni, descritte nel rapporto in data 11 settembre 1958 della ditta Vembi di Milano a firma di Raoul Ghiani e relative a una macchina per microfilm, fossero state o no eseguite.

Nel corso dell'udienza di ieri, la difesa degli imputati obbiettò a tale riguardo che di fatto fossero state eseguite due perizie: una prima sulla pellicola sequestrata, e una seconda (16 febbraio 1959) sulla macchina, con violazione dell'art. 304 bis e dell'art. 304 ter per la mancanza della presenza dei difensori dell'imputato, con violazione di altre norme derivanti dalla non convocazione dello stesso Ghiani allo scopo di spiegare le riparazioni eseguite, nonchè con esecuzione di due atti peritali tra loro differenti. L'avvocato Gatti ha contrastato tali eccezioni dichiarando anzitutto unico l'atto peritale in quanto il 31 gennaio 1959 il giudice istruttore dispose la perizia allo scopo di: « accertare se la macchina per microfilm al momento in cui avvenne la microfilmatura presentasse difetti di funzionamento e in particolare se uno o più degli specchi della macchina stessa fosse fuori posto e infine se vi fossero difetti di funzionamento della macchina ».

Avv. Gatti: « In queste condizioni non vi è una addizione di indagine ma vi è una medesima perizia l'una a integrazione dell'altra, come è nella piena facoltà del giudice istruttore di disporre ».

Per quanto riguarda la mancata assistenza del Ghiani alle operazioni peritali, l'avv. Gatti ha negato la sussistenza della violazione dei diritti della difesa degli imputati, in quanto è facoltà del giudice istruttore stabilire di chi sia necessaria la presenza.

« Non sono stati violati tali diritti in quanto sono state rispettate non soltanto le norme formali ma anche quelle sostanziali, come risulta dalle conclusioni peritali » ha concluso l'avv. Gatti su questo argomento.

E' stata poi presa in esame l'eccezione della difesa degli imputati in ordine alla perizia automobilistica disposta il 4 giugno 1959 e avente come obbiettivo l'accertamento del tempo occorrente, in determinate condizioni, per compiere a Milano il tragitto da via Gesù all'aeroporto della Malpensa.

Fatto notare come a tale perizia abbiano presenziato gli avvocati Michele Strina e Adamo Degli Occhi, eliminando quindi ogni possibile appiglio per violazione dei diritti della difesa l'avv. Gatti ha contestato la validità della eccezione della difesa secondo cui la perizia sarebbe stata eseguita con le strade sgomberate, con i semafori bloccati e con la gente allontanata, ossia in condizioni di tempo, luogo, ambiente e viabilità assolutamente difformi e contrastanti con quanto si verificò la sera in cui Giovanni Fenaroli — secondo l'affermazione del Sacchi — effettuò tale percorso.

Avv. Gatti: « Ebbene, queste non sono doglianze che attengono al rito, che non posso fare a meno di definire perfetto. Ma, se desiderate che oltre a questo rilievo si vada alla sostanza, allora ricordate che la relazione dei periti è stata semplicemente precisa e rigorosa nelle sue conclusioni, e ricordate anche che contro queste deduzioni peritali nessuna eccezione è stata sollevata a suo tempo dalla difesa. Riteniamo pertanto che, per quanto si riferisce a questa parte, le eccezioni sollevate vengano rigettate. E passiamo alla parte che si riferisce al processo dei gioielli. Se ben rammento, sono state sollevate dalla difesa di Ghiani due eccezioni: la prima da parte dell'avv. Sarno, l'altra da parte dell'avv. Madia.

« Dice l'avv. Sarno: quando nel maggio del 1959 il giudice istruttore si recò alla 'Vembi' in seguito ad una comunicazione pervenutagli dal Dusi per compiere una ricognizione, noi non fummo presenti.

« Ma, signori della Corte, il giudice istruttore con l'atto compiuto della ricognizione non fa altro che esercitare i suoi poteri.

« Sostiene l'avv. Sarno: ma noi avevamo il diritto riservatoci dall'art. 304 bis e dall'articolo 304 ter di essere presenti per esercitare tutte quelle facoltà che le norme vigenti consentono ai difensori.

« Di qui l'eccezione di violazione di norma e la nullità per tutti gli atti consequenziali. Ci rifiutiamo di diffondere le richieste avanzate dalla difesa.

« Ma nel processo dei gioielli quali sono le parti in causa? Non altro che la parte civile e gli imputati. Come imputato non è Ghiani, imputato di altro processo e pertanto la invocazione di tali norme è erronea. Un'altra osservazione, e conseguentemente un'altra eccezione viene formulata dallo avv. Madia. Dice il difensore dell'imputato Ghiani: 'Sono stati acquisiti a questo processo alcuni atti, quelli cioè del processo dei gioielli. Questi atti non possono essere acquisiti e non possono essere letti'. Evidentemente l'avv. Madia si riferisce all'art. 466 del C.P.P. il quale dice che possono esser lette soltanto le sentenze irrevocabili e non quelle istruttorie.

« Lasciatemi dire che si tratta di una tesi giuridicamente abbastanza suggestiva ma mal fondata, almeno ad opinione della parte civile. D'accordo in parte con quanto sostenuto dall'avv. Madia, ma non si deve dimenticare che è anche stabilito che « le letture sono permesse purchè non siano espressamente vietate ». Pertanto, non si può parlare assolutamente di un divieto particolare e conseguentemente la violazione non esiste perchè la sentenza istruttoria potrebbe anche essere considerata una sentenza irrevocabile. E tale riteniamo sarà anche la tesi che sosterrà il pubblico ministero.

« Per quanto riguarda gli altri atti contenuti nel processo dei gioielli si tratta di deposizioni e la Corte ha ammesso alcuni testimoni i quali non vengono altro che a confermare quelle deposizioni già rese in istruttoria.

« Signor presidente, signori giudici: a mio avviso, tutte queste letture possono essere consentite in omaggio al principio generale che investe tutta la materia, quando cioè non nuocciano alle esigenze di rapidità e speditezza del procedimento, quando cioè gli atti di cui non si chieda la lettura trovino il loro riscontro in altri atti processuali. Ma, sul divieto formale, prevale una ragione fondamentale che è quella che ci chiama tutti qui in Corte d'assise: la esigenza di accertare la verità. Pertanto, tutte le questioni di nullità sollevate dalla difesa di Ghiani devono essere dichiarate destituite di fondamento e quindi rigettate ».

Avv. Mazzei: Mi riferisco ad una eccezione di nullità eccepita dall'on. Degli Occhi, quella cioè riguardante il mancato deposito dei verbali di confronto. Ma nella sentenza istruttoria si dice che non c'è nessuna norma che obbliga a far ciò. Il confronto, si dice all'art. 364, è ammesso tra persone ascoltate o interrogate quando vi è discordanza su alcune circostanze. Il confronto è ammesso fra imputato e imputato e tra imputato e teste. Il deposito dei verbali potrebbe avere anche fondamento se i verbali di confronto potessero essere fatti rientrare nei casi previsti dall'art. 304 quater. In tal caso, tali verbali dovrebbero essere considerati come appendice agli interrogatori.

« Si può passare quindi a trattare di altra questione che potrebbe sembrare più centrale e più importante, perchè, come è stata presentata dalla difesa di Inzolia, può assumere il valore di una critica di ordine generale a tutto il procedimento istruttorio, direi quasi alla istruzione stessa, alla sua sostanza, allo spirito della istruttoria. Questa eccezione consiste nella affermazione che in questo processo vi sarebbe stata una certa connessione tra istruttoria sommaria e istruttoria formale. E questo sarebbe avvenuto non perchè vi siano atti che dovevano essere posti in essere del giudice istruttore e che veramente sono stati posti in essere dal P.M., ma per il solo fatto che il P.M. abbia assistito in maniera continua e sistematica alla attività istruttoria.

« E' chiaro che tale eccezione era tesa niente altro che a creare in ogni caso un'aria di condanna. Ma i colleghi della difesa hanno forse ignorato l'art. 303 che dice che « il P.M., mentre assiste ad un atto dell'istruttoria, può fare istanze, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel processo verbale ». L'avv. Degli Occhi sostiene viceversa che non avrebbe dovuto partecipare alla fase istruttoria. Credo di aver dimostrato però come tale tesi non abbia ragione di essere.

L'avv. Rossi di parte civile esordisce dicendo che egli, pur non essendo il difensore del testimone Sacchi, desidera occuparsi di qualche aspetto di quella che può definirsi la « guerra al Sacchi » scatenata dalla difesa di Fenaroli già alla chiusura della istruzione e inasprita ieri in udienza dalla ultima richiesta del prof. Carnelutti. Guerra — precisa l'avvocato Rossi — che mira alla conquista di situazioni suggestionali in udienza, guerra che però si è sostanziata in eccezioni processuali per conseguire la revisione della sentenza di rinvio a giudizio da capo a fondo.

Avv. Rossi: « La prima eccezione mirava a scardinare la rilevanza degli interrogatori e delle deposizioni rese dal Sacchi nel periodo istruttorio ed è stata riproposta nella sua interezza ieri, praticamene con gli stessi termini. Si è detto che un certo testimone, il Sacchi, a un certo punto venne 'torchiato'. Ma poichè, il pubblico ministero ha assistito a quasi tutti gli atti ed era presente, ritenne a un certo punto che il Sacchi fosse falso o comunque reticente su un aspetto del tutto marginale, e avvalendosi della facoltà dello art. 331 del codice di rito, avocò l'istruttoria del processo di falsa testimonianza e lo consegnò al giudice istruttore con preghiera di formalizzare il processo.

« Sacchi divenne quindi, da testimone, imputato. Tutta questa situazione di fatto ha determinato degli effetti. Si è detto che il pubblico ministero si avvalse della facoltà dell'art. 31 per il reato di falsa testimonianza senza specifica delega del capo dell'ufficio istruzione. Il dott. Modigliani, investito da istruzione formale, costruì quel procedimento senza delega da parte del suo capo. Da questi effetti, la difesa Fenaroli deriva due conclusioni, dalla cui soluzione discenderebbe o la nullità degli interrogatori resi da Sacchi nella qualità di imputato di falsa testimonianza, o la nullità delle deposizioni rese da Sacchi nella sua qualità di testimonio nel procedimento.

« In effetti le conclusioni che ne derivano sono diverse. Se i procedimenti erano connessi — e questo sembrerebbe dall'attività del P.M. nella prima fase del procedimento di falsa testimonianza — si può contestare alla difesa del Fenaroli: che il dott. Felicetti che contestò il reato al Sacchi, che promosse l'azione penale contro di lui, non aveva d'altro capo questa facoltà, quindi la remissione degli atti al Tribunale è nulla, e se è nullo quell'atto del P.M. ne deriva l'incompetenza del giudice che si è occupato della istruzione formale. Noi non usiamo il linguaggio del giudice istruttore di cui si è lamentato il prof. Carnelutti, ma francamente non riteniamo che le proposte della difesa su questo punto siano ammissibili.

« Ieri il prof. Carnelutti ha richiamato il concetto di delegazione, ma questo concetto è ben diverso, in procedura penale, da quello di sostituzione. Già nella creazione del sostituto vi è la concessione di una delega perchè il concetto di delegazione importa il trasferimento di un potere attraverso delega, nella sostituzione invece è implicita. C'è, insomma, nella sostituzione una delega statutaria implicita costituzionale. Le stesse osservazioni possono inoltre farsi a proposito del difetto di delega del capo dell'ufficio istruzione. Io sfido a trovare nel C.P.P. una norma qualsiasi, anche sussidiaria, che preveda che il capo dell'ufficio istruzione sia impegnato a dare delega ai suoi sostituti, ai magistrati competenti nel suo ufficio ».

L'avv. Rossi si addentra nella questione della facoltà di un testimone di ritrattare: una facoltà, egli dice, che non si può negare se si vuol tener fede ai principi di libertà.

L'ultima parte dell'intervento del quarto difensore di parte civile è dedicata a inquadrare sostanzialmente la parte di Egidio Sacchi in questo processo. « Non si può parlare di incriminazione — sostiene lo avv. Rossi — in quanto mancano i requisiti materiali, ossia una azione da parte di Sacchi che sia in rapporto causale con l'evento perchè manca il requisito psichico, cioè la volontà di contribuire con la propria azione alla realizzazione dell'evento, stante che il Sacchi si è sempre rifiutato di assumere qualunque parte nel piano criminoso ed ha anche rifiutato di esservi semplicemente presente ».

Dopo aver contestato che possa parlarsi, nei confronti del Sacchi, di applicazione delle norme riguardanti il mancato soccorso, in quanto le condizioni per il soccorso si manifestano in seguito alla percezione visiva della necessità di intervenire e non con calcolo presuntivo, l'avv. Rossi ha definito suggestive ed ammalianti le parole dell'avv. Carnelutti, ma di fatto affermanti eccezioni da respingersi nettamente, ed ha concluso: « Se nel corso del dibattimento dovessero emergere fatti sostanziali a carico di Egidio Sacchi, saremo i primi ad alzarci perchè in questo processo noi non dobbiamo gratitudine ad alcuno, ma perseguiamo lo scopo di accertare assolutamente la veridicità dei fatti ».

Sono le ore 11.35 ed al presidente è sufficiente una rapida occhiata a giudici ed avvocati per accertarsi che tutti desiderano prendersi una parentesi di riposo. La seduta viene pertanto sospesa.

Dopo breve interruzione la udienza viene ripresa alle ore 12.8. In apertura, il presidente dott. La Bua, nel congedare i testimoni, li informa della loro riconvocazione per domattina alle ore 9. Prende quindi la parola il P. M. dottor Giuseppe Mauro.

P. M.: Signori della Corte, premetto che il mio compito non è molto facile ed anzi piuttosto difficile in quanto le eccezioni, seppure attentamente vagliate ed esaminate dalla parte civile e in un certo senso già superate, mi mettono nella condizione veramente ardua di trovare ancora altre argomentazioni a sostegno delle ragioni enunciate così ampiamente dalla parte civile.

« Spetta tuttavia al pubblico ministero esprimere il proprio pensiero sull'istruttoria. Pertanto procederò via via nell'esame delle varie questioni sollevate e seguirò lo stesso ordine che hanno seguito i vari difensori succedutisi.

L'on. Degli Occhi ha rimproverato al pubblico ministero di aver fatto uso di tutte le facoltà e di tutti i poteri che l'art. 303 del C.P.P. concede in favore del P.M. Sì, abbiamo fatto uso di tali poteri, abbiamo esercitato per intero il nostro potere e ne siamo orgogliosissimi.

L'udienza continua.

Sacchi siede a poca distanza dal fratello di Ghiani in aula

CONTIN. DALLA 1ª PAG.

« a giorno » che gli danno un aspetto professorale.

Oggi si saprà se il ragioniere Egidio Sacchi può conservare il ruolo di accusatore, o se invece dovrà assumere quello più pericoloso di coimputato, insieme a Fenaroli, Ghiani e Inzolia. In giornata — forse questa mattina stessa — la Corte dovrebbe ritirarsi in Camera di consiglio per esaminare le numerose eccezioni sollevate ieri dalla difesa; tra queste eccezioni c'è il « caso Sacchi », che il prof. Carnelutti ha creato ieri con la sua lucida, spietata eloquenza. Lo ha chiamato, fra l'altro, « vile » e « serpe ».

Ieri mattina il ragioniere è apparso molto tranquillo, sorridente, spigliato. Probabilmente non sapeva ancora quello che stavano dicendo di lui, ma certo, più tardi, lo ha sentito da sè, o qualcuno glielo ha detto; però è rimasto sereno come prima. Uscendo, erano quasi le quindici, conversava ancora affabilmente con il ginecologo Savi e con un altro amico, un giovanottino quasi adolescente, che gli è stato sempre accanto.

Vita difficile per i «paparazzi»

Ieri sera, comunque, Sacchi i giornali li ha comperati: tutte le prime pagine a Roma, nel titolo sul processo, avevano il suo nome. Ma chi ha cercato Sacchi nel pomeriggio, non è riuscito a trovarlo. Sacchi abita ancora nell'appartamento di via Tigrè, dove visse i giorni difficili dell'arresto, delle « rivelazioni », della riconquistata libertà. Non ha una vita facile; ogni tanto qualcuno gli telefona e lo insulta. Sono gli « innocentisti » di cui è piena anche Roma, come Milano. Via Tigrè è in fondo a un quartiere chiamato « Coloniale » per le sue strade tutte intitolate a nomi di città e regioni africane. Una piccola strada in salita, incassata fra palazzoni a tinte scialbe. In uno di questi palazzoni si rifugiò a casa di suo cognato il professor Giuseppe Sotgiu, quando a Roma scoppiò lo scandalo che lo coinvolse.

Sacchi, da quando riceve le telefonate che lo insultano, fa rispondere alla moglie. Ieri sera però ha adottato un altro sistema. Veniva lui all'apparecchio, ma fingeva di essere uno straniero: « Hallò, hallò... no capire... », e riagganciava. Alla fine, s'è stancato e non ha rispostosto più. Forse ha staccato la spina.

Ieri i carabinieri di servizio in aula hanno « fermato » quattro fotografi. Il presidente La Bua ha dato ordine di sequestrare le macchine e di tenerle in Cancelleria fino a nuovo ordine. Tuttavia le foto del processo si sono viste. Su dalle tribune, in aula, tra il pubblico, c'erano un'infinità di giovanotti dall'aria disinvolta, che avevano l'obbiettivo nascosto sotto la cravatta, e la macchina legata con strisce di tela sulla canottiera.

Oggi questa abilità dei « paparazzi » romani ha provocato nuovi rigori. I carabinieri e gli agenti non lasciano passare inosservate la cartelle di cuoio, o i pacchi di giornali. I fotografi più « sospetti » vengono anche sommariamente perquisiti ed è facile riconoscerli perchè qualcuno di loro ha recitato la parte di se stesso ne « La dolce vita » di Fellini. La Bua ha minacciato di sgombrare le tribune, se appariranno altre foto sui giornali. Come dire che ci saranno, domani o dopo, una quarantina di giornalisti senza posto perchè le sedie sono numerate e appena sufficienti per stare a gomito a gomito.

Le donne vogliono vedere Ghiani

Il pubblico continua ad essere numeroso come ieri. La folla viene anche più presto perchè in aula entrano solo, sì e no, una cinquantina di persone. Gli altri fanno ressa attorno agli sbarramenti, sperando che ogni tanto l'agente o il carabiniere volti le spalle. Allora uno o due, di quelli che sono in prima fila sgusciano tra gli spicchi delle transenne, facendosi piccoli piccoli, in un momento.

Ci sono moltissime donne; belle donne, eleganti, talune sofisticate, appartenenti sicuramente al mondo della « gente bene ». Vogliono vedere Ghiani: se non riescono a entrare chiedono a tutti che faccia ha, se è come in fotografia. « Poveretto... e se poi 'non fosse'... certo che 'se è' merita altro che l'ergastolo!... Però, a vederlo sembra impossibile: un bel ragazzo così, già sistemato, con un avvenire sicuro, andarsi a rovinare... però tante volte la vita eh?... io, ripeto, continuo a non crederci». Sono questi pressappoco, con qualche parola in più o in meno, i ragionamenti che invariabilmente finiscono col fare le donne del processo Fenaroli.

L'ex-capo dell'Interpol

Fra il pubblico c'è sempre il questore Dosi, ex-capo dell'Interpol. E' stato un poliziotto famoso: fu lui ad arrestare il famoso Cesare Serviatti, il « mostro di Sarzana », che sezionava i cadaveri delle sue innamorate e se li portava dietro sui treni chiusi in valigia. Dosi fu anche quel commissario che sostenne a spada tratta l'innocenza di un altro presunto « mostro », l'assicuratore Girolimoni, accusato, processato e condannato per la morte di alcune bambine strangolate. Si scoprì, molti anni dopo, che Girolimoni era innocente come aveva sempre detto, a costo di passare per pazzo.

Sul processo Fenaroli, Dosi non vuole pronunciarsi apertamente. « Senza dubbio — dice —, qualche critica di natura procedurale si può fare alla sentenza di rinvio a giudizio. Un'indagine così complessa, così macchinosa, non sarebbe potuta andare in porto senza le agilità procedurali che il magistrato ha dovuto imprimere alla sua istruttoria. Ma, oggi come oggi, le posizioni degli imputati mi sembrano chiare. Ritengo molto difficile la battaglia della difesa. Anche le facce degli uomini, a me che ne ho lunga pratica, dicono qualcosa ». Che cosa gli dicano, se lo tiene per sè.

Spunti per « Giallo club »

Sempre in tema di indagini poliziesche e di atmosfera « gialla » ci sono in aula i tre autori di una famosa rubrica televisiva: Ciambricco, Casacci e Rossi, gli inventori del tenente Sheridan e di « Giallo Club ». Prendono appunti e parlottano fra loro guardando gli altri cronisti con un'aria distaccata, da scrittori che passano la cronaca al setaccio e ne raccolgono il meglio. Il loro giudizio su Fenaroli, Ghiani e Inzolia è quello sufficiente dei professionisti di fronte ai dilettanti, anche bravi. « Un 'giallo' per quanto concepito secondo i moduli più correnti — spiegano i genitori del tenente Sheridan —, avrebbe avuto uno svolgimento di ben maggiore coerenza, se non altro per rispetto ai suoi immaginari personaggi. E' un fatto che, dal crimine più spietato e scientifico, improvvisamente si passa alla sconcertante facilonería 'alla Pollicino': con un protagonista, cioè, che fa di tutto per seminarsi dietro le 'molliche' del suo *iter* delittuoso ».

Perchè il « giallo di via Monaci » sia completo, Ciambricco, Casacci e Rossi aspettano un « risvolto », cioè il colpo di scena, la situazione imprevista, l'assassino mai sospettato.

Ma per ora, che siamo appena agli inizi, si sta vedendo solo la parte « liscia », piana, del delitto: la parte dell'accusa: con la faccia color mogano di Fenaroli, quella paffuta e quieta di Ghiani, quella scavata di Inzolia.

Mario Bernardini

In camera di consiglio per Sacchi i magistrati e i giudici popolari

CONTIN. DALLA 1ª PAG.

to bianco, osserva la folla dell'aula con aria stupefatta e sconcertante, sembra considerare come lontanissimo da lui l'uomo claudicante, col volto abbronzato, i baffi tagliati a fil di labbro, che si chiama Fenaroli, e fu l'amante di sua sorella Amalia, gli aprì un negozio di elettrodomestici in piazza Napoli a Milano, ebbe con lui dimestichezza e familiarità.

Aperta alle 9.30, puntualmente, la seconda udienza del processo, il presidente ha ordinato di ripetere l'appello dei centoquaranta testimoni citati dall'accusa e dalla difesa. I personaggi del « supergiallo » di via Monaci sono così ripassati sulla pedana di legno del pretorio, come su di una passerella. Bernardo Ferraresi, Aldo Dusi, Carlo Savi, medico, e tanti altri. Reana Trentini, la giovane donna che afferma di aver veduto Ghiani entrare in casa della Martirano la notte del delitto, non si è presentata.

Nel vano rettangolare, incorniciato di marmo, della porticina destinata ai detenuti un personaggio ha fatto, con stile da uomo di mondo, un corretto inchino alla Corte, gli occhi rivolti al presidente. Si trattava di Vincenzo Barbaro, l'uomo che, travestitosi da capitano dei carabinieri, fece evadere a Novara il fratello e l'amante, obbligando i carabinieri, che scortavano il giovane e la donna detenuti, a spingere un'automobile per rimetterla in marcia e lasciando i militari in asso, sfrecciando via con la vettura lanciata a cento all'ora.

Vincenzo Barbaro, condannato a quattordici anni di reclusione per truffa e falso, è stato portato stanotte a Roma, con « traduzione straordinaria » dalla casa di pena di Santa Maria in Gradi di Viterbo. Indossava un leggero impermeabile di « gabardine », aveva i capelli tagliati di fresco e la barba appena rasata. Da molti mesi Barbaro, il « re delle evasioni », si è inserito nel « supergiallo » di via Monaci. Riuscì a mettere le mani su certi biglietti che Fenaroli, nel carcere romano di Regina Coeli, mandò a Ghiani per dargli « direttive ». Afferma di aver saputo quattro mesi prima della loro scoperta dov'erano nascosti i gioielli rubati dall'uccisore di Maria Martirano, giura di conoscere il « vero assassino » e si riserva di darne nome, cognome e indirizzo, se lo riterrà opportuno.

E', insomma, l'« uomo dei segreti », capace di sconvolgere, a suo dire, il processo. Ha fatto per ora un'apparizione di cinque secondi nell'aula. Fra i carabinieri, sulla porticina, ha risposto all'appello ha fatto il suo inchino prima di ritirarsi, ha dato un'occhiata agli imputati e ha spianato la fronte, sollevando un sopracciglio come fanno gli attori, come per dire: « Vedrete che riuscirò a salvarvi ».

Subito dopo è cominciata la controffensiva dei patroni di parte civile per far fronte alla « guerra a Sacchi », scatenata ieri dai difensori.

Dopo gli interventi degli avvocati di parte civile Nicola Manfredi, Adolfo Gatti, Vincenzo Mazzei, Umberto Rossi, i quali hanno sostenuto che la sentenza di rinvio a giudizio è sostanzialmente valida, che non è possibile incriminare Egidio Sacchi e che le eccezioni sollevate dalla difesa sono sicuramente formali, ha preso la parola, per riassumere la discussione, il pubblico ministero Giuseppe Mauro.

L'udienza continua.

Arnaldo Geraldini

BORSE E MERCATI FINANZIARI

QUOTAZIONI DI MILANO – 7 FEBBRAIO 1961

TITOLI	Prec.	7	VARIAZ.
B. It. 5%	108.60	108.60	—
» 3.50%	81.75	81.50	— 0.25
Red. 3.50%	96.50	96.75	+ 0.25
» 5%	101.65	101.65	—
Ric. 3.50%	87.20	87.75	+ 0.55
» 5%	100.40	100.40	—
Rif. F. 5%	99.40	99.20	— 0.20
Trieste 5%	99.80	99.80	—
Buoni Tes.			
1-10-'66	102.30	102.60	+ 0.30
1-1-'62	102	102	—
1-1-'63	102.05	102.20	+ 0.15
1-1-'64	102.35	102.40	+ 0.05
1-1-'65	102.95	102.95	—
1-1-'66	103.30	103.30	—
1-1-'68	103.10	103.40	+ 0.30
1-1-'69	103.05	102.90	— 0.15
Finanziari e assicurativi			
Mediob.	100500	103300	+ 2800
G.I.M.	12510	12180	— 330
Centrale	20950	20300	— 650
Invest	5700	5300ex	— 280
Bastogi	3960	3933	— 27
Sviluppo	3630	3630	—
Finmare	700	698.50	— 1.50
Fineletr.	1935	1920	— 15
Finsider	1631	1623	— 8
Breda	7178	6950	— 228
Pirelli & C.	8820	8755	— 65
Sifir	2650	2620	— 30
S.T.E.T.	4760	4770	+ 10
Italpi	7310	7305	— 5
Generali	118900	117800	— 1100
R.A.S.	48225	48200	— 25
Incendio	21100	20950	— 150
Assicuratr.	104500	110000	— 4500
An. Assic.	19500	19700	+ 200
Trasporti			
Nord Mil.	4155	4150	— 5
Mittel	7000	6885	— 115
Veneta	3425	3425	—
Ausiliare	4500	4500	—
Tessili e manifatturieri			
Cantoni	36000	36005	+ 5
Val Ticino	233	233	—
Olcese	2808	2900	+ 92
De Angeli	8500	8500	—
Cucirini	15600	15500	— 100
Linificio	1790	1760	— 30
Rossari	43700	44700	+ 1000
Rotondi	67500	65000	— 2500
Tosi	11950	11950	—
Coton. Mer.	1480	1510	+ 30
Unione M.	118000	124000	+ 6000
Gavardo	7100	7150	+ 50
Lanerossi	8100	8650	+ 550
Filane	649	669